FLC CGIL
AREA VASTA
CATANZARO - CROTONE
VIBO VALENTIA
federazione lavoratori della conoscenza

Crotone, 06/11/2026

Al Dirigente Scolastico

e, p.c., **Alla RSU d'Istituto**

OGGETTO: Tutela del diritto alla salute_Visite specialistiche fuori regione e riconoscimento dei giorni di viaggio a titolo di malattia.

La FLC CGIL interviene con fermezza in merito alle recenti e diffuse segnalazioni relative al diniego, da parte di diversi Dirigenti Scolastici, di riconoscere come assenza per malattia i giorni di viaggio necessari al personale docente per recarsi a effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici fuori sede o fuori regione. A fronte delle interpretazioni restrittive avanzate dalle amministrazioni scolastiche, la FLC CGIL ribadisce con chiarezza la propria posizione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola:

- **La vigenza della Circolare Ministeriale n. 301/1996:** l'unico riferimento normativo di settore specifico per il comparto scuola resta la C.M. n. 301/1996. Tale disposizione riconosce espressamente il diritto del dipendente ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, ricomprendendovi a pieno titolo i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.

- **La vittoria della FLC CGIL al TAR Lazio (Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015):** con tale pronuncia il TAR Lazio ha annullato, a seguito di ricorso promosso proprio dalla FLC CGIL, la Circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica che pretendeva di obbligare i dipendenti a fruire unicamente di permessi personali o altri istituti per le visite e gli accertamenti. I principi stabiliti dal TAR si applicano a pieno titolo anche all'attività di viaggio, essenziale e strumentale all'effettuazione della visita specialistica. Infatti, il tempo di percorrenza non è una scelta arbitraria, ma costituisce il presupposto logistico indispensabile per poter fruire delle cure. Separare il giorno della visita (riconosciuto a malattia) dal giorno di viaggio (senza il quale la visita non sarebbe neppure effettuabile) configura un'evidente illogicità procedurale e una grave discriminazione.

- **La natura dei pareri ARAN: orientativi e a carattere datoriale:** l''Orientamento Applicativo ARAN del 26/09/2017 (M_263), spesso richiamato dai Dirigenti Scolastici per giustificare il diniego, ha mero valore esplicativo e una spiccata impronta datoriale. I pareri ARAN non costituiscono norma di legge né contratto, e non possono in alcun modo disapplicare le circolari ministeriali di comparto né limitare l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

- **La tutela della salute e della libera scelta del luogo di cura:** escludere il tempo di viaggio dalla medesima disciplina prevista per le visite mediche e le cure configura una grave violazione dell'art. 8-bis, c. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(libera scelta del luogo di cura e dei professionisti). Il diritto alla libera scelta è riconosciuto altresì dall'art. 27 del Codice di Deontologia Medica, dalla legge di riforma sanitaria n. 502/1990 e tutelato dall'art. 32 della Costituzione. Imporre permessi personali o ferie per il viaggio penalizza ingiustificatamente chi deve curarsi fuori sede.

INVITO A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

Si invitano tutti i docenti ai quali dovesse essere negata l'imputazione a malattia dei giorni di viaggio necessari per effettuare visite ed esami specialistici fuori regione a non accettare passivamente l'imposizione di fruire di permessi personali o ferie e a rivolgersi tempestivamente alle sedi della FLC CGIL per intraprendere tutte le opportune azioni di tutela contrattuale e legale.

La salute è un diritto fondamentale, non un permesso da contrattare.

Il segretario generale
FLC CGIL Area Vasta CZKRVV
Alfonso Marcuzzo



La Coordinatrice Provinciale FLC CGIL KR
Caterina Bruno

